

# ORDINANZA N. 159 DEL 03/09/2024

Settore proponente: Settore VII - Polizia Locale

OGGETTO: VIA APPENNINI - ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI NELLE DOMENICHE COMPRESE NEL PERIODO DAL 08/09/2024 AL 09/03/2025 PER EVENTI SPORTIVI

## II Responsabile

VISTA l'istanza a firma del presidente della locale Associazione Sportiva Dilettantistica Arzerello Sport (C.F. 92064000281) assunta in data 03.09.2024 con prot. ge. n. 36239, finalizzata ad ottenere la chiusura al transito veicolare in questa via Appennini durante lo svolgimento delle partite di calcio interne della prima squadra che milita nel campionato FIGC regionale di seconda categoria, girone M.

#### PREMESSO:

- che detta richiesta è finalizzata ad assicurare un'adeguata area atta ad ospitare in sicurezza le persone delle opposte tifoserie; area che riguarda l'intera carreggiata del tratto di via Appennini che fiancheggia l'impianto sportivo e che stante l'attuale situazione vi è il concreto pericolo di investimento degli spettatori al transito dei veicoli:
- che sulla via in questione insiste il plesso scolastico "G. Marconi" ed il patronato della locale parrocchia di Arzerello ai quali la chiusura del transito non arreca alcun disagio in quanto gli eventi sportivi si svolgeranno nei giorni festivi ossia a lezioni sospese mentre all'utenza del patronato, l'accesso all'immobile è assicurato da via Contarina;
- che in merito alla richiesta, l'Amministrazione comunale ha espresso parere favorevole.

VISTO il calendario gare stagione sportiva 2024-2025 relativo al campionato di 2<sup>^</sup> categoria, girone M emesso dalla FIGC - LND Comitato Regionale Veneto al quale l'ASD Arzerello Sport è iscritto.

AL FINE di garantire la sicurezza dell'utenza debole del vigente Codice della Strada;

PRESO ATTO delle ordinanze permanenti e temporanee in vigore, emesse da questa Amministrazione in materia di circolazione stradale.

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992, n. 285 concernenti la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada;i relativi articoli del DPR 495/92 – regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

VISTO il Decreto del Sindaco nr. 51 del 29.12.2023 con il quale è stato prorogato fino al 31.12.2026 al Vice Commissario Meneghin Gianni, l'incarico di Comandante della Polizia Locale e Responsabile del Settore VII nonché confermata la vigenza del provvedimento di sostituzione alla firma dell'atto da altro Funzionario in caso di impedimento.

ATTESO che sulla presente ordinanza il Responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

**DATO ATTO** che il contenuto della presente ordinanza corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna agli organi di gestione ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000 e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. per il Responsabile del Procedimento e per il Responsabile del Settore VII.

Per i motivi in premessa indicati di seguito tutti richiamati

#### **ORDINA**

1. da 90 (novanta) minuti prima dell'inizio di ogni partita casalinga a 60 (sessanta) minuti dopo il termine di ogni evento sportivo di cui al calendario sportivo allegato alla presente, la chiusura alla circolazione veicolare in via Appennini ad eccezione dei mezzi al seguito dell'evento, adibiti a compiti di soccorso, adibiti al servizio delle persone invalide munite di apposito contrassegno ed adibiti ai servizi di polizia stradale.

La disposizione della presente ordinanza non si applica qualora l'evento sportivo coincida con la data di eventuale consultazione elettorale.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al punto 1.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo on-line del Comune nonché mediante l'apposizione all'ingresso di via Appennini (intersezione con via B.go Botteghe) di apposita transenna munita di segnale fig. Il 46 art. 116 del Reg. di esc. del vigente CdS, ad opera del personale dell'ASD Arzerello Sport.

A carico dei trasgressori alle disposizioni sopra descritte, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal CdS.

Gli ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 CdS, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

La presente ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale NON sostituisce altri eventuali e necessari provvedimenti da parte delle autorità o uffici competenti al fine di autorizzare spettacoli e/o trattenimenti pubblici o qualsiasi altro evento e/o manifestazione, anche in ordine all'adozione ed attuazione di misure riguardanti safety e security.

Si raccomanda il rispetto dei protocolli e delle linee guida ancora in essere per fronteggiare eventuali situazioni di contagio da Covid-19.

## **INFORMA**

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241, contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ovvero nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.1199/1971.

Dal Comando di Polizia Locale, data e numero di protocollo

## Trasmissione:

ASD Arzerello Sport – (Presidente) - giampietro.fornaro@gmail.com UTC LL.PP. - sede - per fornitura transenna e segnale stradale. Albo Pretorio on -line del Comune Abaco – sede Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Piove di Sacco Guardia di Finanza di Piove di Sacco Vigili del Fuoco di Piove di Sacco Comando Compagnia Carabinieri di Piove di Sacco Sottosezione di Polizia Stradale di Piove di Sacco Sesa

Il Responsabile del Procedimento: Gianni Meneghin

Il Responsabile Gianni Meneghin Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)